

Resoconto sommario della riunione del Gruppo di lavoro sull'amministrazione del Welfare del 25 novembre 2002

Sono presenti Luisa Torchia (coord.), Alessandra De Marco, Fabio Giglioni, Alessandro Natalini, Silvia Paparo, Elena Pesaresi, Jacopo Sce.

Preliminarmente viene fatta una ricognizione dei contributi pervenuti, anche al fine di individuare la loro collocazione all'interno del futuro schema di position paper.

Il gruppo concorda peraltro, che accanto alla individuazione dei problemi emergenti dai lavori di tutti i componenti vi sia un lavoro di approfondimento relativo alle possibili soluzioni legislative e politiche dei problemi individuati.

In particolare modo, appare opportuno sottolineare come per i Livelli essenziali vi sia un ben precisa responsabilità pubblica, pur prescindendo dalla possibile individuazione di soggetti pubblici o privati quali erogatori dei servizi e delle prestazioni in oggetto.

Successivamente, Giglioni illustra il suo contributo su “La tutela dei diritti di assistenza sociale e sanitaria dopo l'introduzione in costituzione dei livelli essenziali” (in [www.astridonline.it/amministrazione del welfare/note e contributi](http://www.astridonline.it/amministrazione_del_welfare/note_e_contributi)). relativamente alla tutela dell'individuo prima della riforma costituzionale del 2001, occorre distinguere i diritti sociali – molto condizionati dalla organizzazione della PA e dagli strumenti finanziari – da quelli sanitari, per i quali la giurisprudenza ha sostanzialmente indicato la non prevalenza delle condizioni finanziarie rispetto alla esigibilità della prestazione/servizio. E' da rilevare come, viceversa, sia proprio l'obbligo dell'erogazione del servizio/prestazione che pone vincoli finanziari in capo alla PA.

Su diversi aspetti, i componenti del gruppo concordano con l'illustrazione di Giglioni. In particolare, si sottolinea

il valore dei LEA che, in un ordinamento federale garantiscono la unitarietà dei diritti su tutto il territorio nazionale;

il carattere di universalità della nozione di “essenziali” dei LEA, con ciò intendendo la necessità che l'intervento non sia limitato ai soli indigenti (diversa è la considerazione che a soglie di reddito diverso corrispondano diverse partecipazioni al servizio/prestazione)

Quanto ai rapporti tra livelli di governo e soggetti erogatori, Giglioni pone in evidenza come in caso di inadempienza da parte dei soggetti territoriali obbligati lo Stato possa esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 Cost., e come alle Regioni spetti di dare attuazione alla definizione dei Lea da parte del legislatore statale, non essendo ammessa una diversa individuazione dei Lea medesimi. Le amministrazioni regionali possono, viceversa individuare altre e diverse forme di garanzia da tutelare limitatamente al proprio ambito territoriale.

Natalini illustra poi il suo contributo su “Livelli essenziali e poteri sostitutivi” (in [www.astridonline.it/amministrazione del welfare/note e contributi](http://www.astridonline.it/amministrazione_del_welfare/note_e_contributi)), evidenziando in particolar modo la necessità dell'utilizzo di sistemi informativi per la valutazione dei bisogni e della domanda. A questo riguardo suggerisce di valorizzare e potenziare la banca dati sulle posizioni ISEE costituita presso l'INPS, che già oggi raccoglie circa 6 milioni di posizioni.

L'altro punto rilevante è quello dell'inadempienza degli enti erogatori dei servizi e delle prestazioni, e della relativa attivazione dei poteri sostitutivi. Natalini suggerisce, tra l'altro, la possibilità di conciliazioni – con previsione di un rimborso forfettario – nel caso di mancata erogazione di

prestazioni “pecuniarie” o comunque monetizzabili. In ogni caso è da considerare la difficoltà di attivare il potere sostitutivo in tutte le situazioni nelle quali l’inadempienza non sia relativa a una singola prestazione, ma riguardi l’organizzazione di un intero servizio, e il governa debba quindi operare scelte complesse e invasive.

Relativamente al problema dell’inadempienza – che si configura come il potenziale maggior ostacolo alla applicazione del dettato costituzionale – intervengono:

Torchia, che evidenziando le difficoltà dell’attivazione del giudice da parte dei soggetti e delle categorie svantaggiate, propone l’ipotesi di prevedere una sede tecnica di prima istanza che possa accertare la sussistenza o meno di determinati diritti in relazione alla previsione dei LEA;

Sce, che concorda, ma suggerisce un percorso differenziato: nel caso di inadempienza sul singolo caso si attiva il potere sostitutivo, mentre in caso di accertata carenza strutturale sarebbe opportuno prevedere un “piano di rientro” dell’amministrazione inadempiente entro i parametri fissati dal legislatore.

E’ purtuttavia evidente – e su questo concordano tutti i componenti del Gruppo – che non può prescindersi da un sistema di correzione e di supplenza che dia effettiva garanzia dell’applicazione dei LEA in ambito territoriale, senza il quale il potere unificante dell’azione del legislatore statale rischia di essere effettivamente vanificato.

La prossima riunione è fissata per **martedì 10** dicembre, alle **ore 18,00**.